



COMUNE DI SACCOLONGO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO

**PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 10.02.2010)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Interpretazione
- Art. 4 Diffusione

TITOLO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 5 Sessioni consiliari
- Art. 6 Avviso di convocazione - termini
- Art. 7 Avviso di convocazione – consegna - modalità
- Art. 8 Ordine del giorno
- Art. 9 Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 10 Deposito degli atti
- Art. 11 Relazione sulle proposte
- Art. 12 Numero legale dei Consiglieri per la validità delle adunanze.
Esito delle votazioni
- Art. 13 Designazione degli scrutatori
- Art. 14 Sedute senza la presenza del pubblico
- Art. 15 Adunanza aperte
- Art. 16 Sedute di prima convocazione
- Art. 17 Sedute di seconda convocazione
- Art. 18 Presidenza delle sedute
- Art. 19 Funzioni del Presidente rispetto all'assemblea
- Art. 20 Disciplina dei Consiglieri
- Art. 21 Poteri del Presidente rispetto al pubblico
- Art. 22 Disciplina della discussione
- Art. 23 Fatto personale
- Art. 24 Mozione d'ordine
- Art. 25 Questione pregiudiziale e domanda di sospensione
- Art. 26 Chiusura della discussione
- Art. 27 Votazione delle proposte
- Art. 28 Redazione del processo verbale delle sedute
- Art. 29 Contenuto del verbale
- Art. 30 Verbale – deposito – rettifiche - approvazione
- Art. 31 Consigliere delegato
- Art. 32 Interrogazioni, interpellanze, mozioni
- Art. 33 Interrogazioni
- Art. 34 Le interpellanze
- Art. 35 Mozione
- Art. 36 Assessore non Consigliere
- Art. 37 Revisore dei Conti

TITOLO III - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 38 Diritto d'iniziativa
- Art. 39 Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 40 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 41 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 42 Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta al controllo preventivo di

legittimità

TITOLO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 43 Costituzione e composizione
- Art. 44 Commissioni consiliari permanenti
- Art. 45 Presidenza e convocazione delle Commissioni
- Art. 46 Funzioni delle commissioni
- Art. 47 Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

TITOLO V - ALTRE COMMISSIONI

- Art. 48 Commissioni speciali
- Art. 49 Commissioni di studio
- Art. 50 Commissioni di inchiesta

TITOLO VI - I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 51 Costituzione
- Art. 52 Conferenza dei Capi Gruppo
- Art. 53 Abrogazione – entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal D.Lgs. 08.08.2000, n. 267, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina l'attività del Consiglio e trova applicazione nei confronti dei Consiglieri Comunali e delle Commissioni Consiliari.
2. Il suo contenuto ha validità giuridica e operatività compatibilmente con le norme di legge e di statuto disciplinanti la materia, le quali costituiscono rispetto ad esso fonte primaria.

Art. 3

Interpretazione

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relativa all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
2. Il Sindaco, sentito il parere del Segretario Comunale, sottopone tali eccezioni, nel più breve tempo, alla conferenza dei Capigruppo di cui all'art. 52 del presente regolamento.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente delle norme non ottenga il consenso della maggioranza, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli può sospendere brevemente la seduta e può riunire i capigruppo presenti in aula ed il

Segretario Comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente può attivare la procedura di cui al secondo comma.

5. L'eventuale interpretazione della norma ha validità per tutta la durata della legislatura.

Art. 4

Diffusione

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri. Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco a tutti i consiglieri comunali.

TITOLO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Sessioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, così come disciplinato dall'art. 12 commi 1 e 2 dello Statuto Comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.

Art. 6

Avviso di convocazione - termini

1. L'avviso delle riunioni del Consiglio Comunale per le sessioni ordinarie e straordinarie con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri rispettivamente almeno cinque e tre giorni prima della data fissata per la riunione con contestuale deposito in Segreteria degli atti relativi.
2. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza per motivi rilevanti ed indilazionabili, assicurando la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno ai Consiglieri Comunali con avviso comunicato comunque almeno 24 ore prima.
3. In ogni caso l'elenco degli oggetti da trattare può essere integrato fino a 24 ore prima della seduta e, tale integrazione, può essere comunicata anche mediante fax o e-mail qualora i Consiglieri lo abbiano reso noto all'Ufficio di Segreteria. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del consiglio alla quale era stato invitato.
4. Nei termini di cui al presente articolo sono esclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
5. Il computo dei giorni è fatto comprendendovi quello della consegna ed escludendo quello in cui ha luogo la seduta. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
6. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si volgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

Art. 7

Avviso di convocazione – consegna – modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione direttamente al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
5. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo del Comune nei termini previsti dal precedente art. 6 e fino alla conclusione dei lavori.
6. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi – viene inviata a cura della segreteria, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Revisore dei Conti;
 - alla Prefettura;
 - alla locale Stazione dei Carabinieri.

L'o.d.g. viene altresì tempestivamente pubblicato sul sito Internet del Comune ed esposto nelle bacheche ubicate nel territorio comunale.

Art. 8

Ordine del giorno

1. L'elenco degli oggetti da trattare è formato dal Sindaco. Hanno diritto d'iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno i consiglieri secondo quanto previsto dal successivo art. 39.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata compresa nell'ordine del giorno.
3. Se il diritto di iniziativa viene esercitato successivamente alla convocazione del consiglio, l'argomento verrà inserito nella seduta successiva, a meno che non si tratti di una questione urgente; in tal caso il Sindaco integra l'elenco degli oggetti già comunicato ai sensi del precedente art. 6 comma 3.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta" gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine del giorno è inserito ed allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 9

Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente, o su richiesta di un consigliere qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa dal Presidente o su proposta da parte di un consigliere per essere successivamente proseguita, per ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima seduta o di una prossima.
3. In caso di opposizione, sulla proposta di sospensione da parte di un consigliere decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.

Art. 10

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, secondo le modalità previste dal precedente articolo 6. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco e dal Segretario Comunale. In assenza è consentita la visione degli atti durante l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Segreteria.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Art. 11

Relazione sulle proposte

1. Quando si debba trattare una proposta, il Presidente dà o fa dare lettura della eventuale relazione introduttiva/illustrativa qualora non facente parte della proposta in esame, dopo di che sono ammessi a parlare gli altri consiglieri nell'ordine di richiesta.
2. La relazione introduttiva della discussione non può eccedere i dieci minuti.

3. In casi di particolare rilevanza il Presidente può elevare la durata della relazione di pari tempo.
4. Qualora il relatore ritenga di non poter illustrare l'argomento entro i limiti di tempo di cui ai commi precedenti, provvederà a consegnare a tutti i consiglieri una relazione scritta almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Art. 12

Numero legale dei Consiglieri per la validità delle adunanze. Esito delle votazioni.

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 5 (cinque) membri, ad eccezione delle deliberazioni per le quali la legge o lo statuto prevedono per l'approvazione maggioranze speciali di voti validi.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle si computano al fine di calcolare il numero di votanti.
6. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
7. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
8. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.
9. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e il numero e nominativo dei voti contrari e gli astenuti alla proposta. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 13

Designazione degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore.

La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio consigliere fra gli scrutatori, qualora siano presenti alla seduta.

2. L'Assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 14

Sedute senza la presenza del pubblico

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio il Segretario Comunale,

Art. 15

Adunanza aperte

1. Quando si verificano rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capi Gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche in luoghi diversi.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali movimenti politici interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 16

Sedute di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non viene raggiunto il numero minimo dei consiglieri stabilito dal precedente art. 12. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale, ed i cui risultati sono annotati a verbale. L'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione e mancando ancora il numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
2. I Consiglieri che entrano o escono dall'aula dopo l'appello ne danno avviso al Segretario Comunale che avverte il Presidente della eventuale sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il Presidente può far richiamare in aula i Consiglieri e se, ripetuto l'appello, risconta ancora la mancanza del numero legale, dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per 15 minuti. La riunione viene dichiarata deserta, per gli argomenti ancora da discutere se, trascorso il tempo della sospensione temporanea, manca ancora il numero legale.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 17

Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi nei termini e nei modi indicati nell'art. 6 del presente regolamento.
3. Quando però l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che rendasi necessaria, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla precedente, almeno ventiquattro ore prima.
4. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
5. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure in seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Art. 18

Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco, ed in sua assenza dal Vice Sindaco se consigliere. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, ne fa le veci il consigliere più anziano. Si considera anziano il Consigliere che, in occasione delle elezioni, ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 19

Funzioni del Presidente rispetto all'assemblea

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo secondo la legge e lo statuto.
2. Egli:
 - a) dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
 - b) concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
 - c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - d) apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
 - e) mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio osservando e facendo osservare le norme di legge ed il presente regolamento sia da parte dei consiglieri che da parte del pubblico.
3. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei consiglieri.

Art. 20

Disciplina dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza dei limiti stabiliti dalle norme penali.

3. Se un consigliere turba l'ordine o lede l'onorabilità di qualcuno il Presidente lo richiama.
4. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
5. Se il consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola sino alla conclusione dell'argomento in discussione.
6. Nella ipotesi che il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta, allontanandolo dall'aula.

Art. 21

Poteri del Presidente rispetto al pubblico

1. Spettano al Presidente i poteri di ordine della parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza delle forze dell'ordine.
2. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono restare in silenzio, astenersi da qualunque segno d'approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
3. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni nonché l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
4. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nei commi precedenti. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta.
5. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui ai commi precedenti o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula ai sensi di legge.
6. Le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, sono espone nella sala delle adunanze.

Art. 22

Disciplina della discussione

1. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati da dove, rivolti al presidente ed al Consiglio, effettuano i loro interventi.
2. I consiglieri che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, prima che sia dichiarata conclusa la discussione, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
3. Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di 5 (cinque) minuti.
4. In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, il Presidente, può stabilire che tale limite venga elevato.

5. Ogni consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento tranne che per dichiarazioni di voto, fatto personale, o per questioni di particolare rilevanza stabilite dal Sindaco sentiti i capi gruppo.
6. Il discorso deve riguardare unicamente le materie in esame. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere.
7. Se il Presidente ha richiamato due volte il consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può interdirlgli la parola in quella discussione.
8. Gli interventi per dichiarazioni di voto non possono in alcun caso eccedere la durata di cinque minuti.
9. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente li deve interdire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
10. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 23

Fatto personale

1. Il Consigliere può chiedere la parola per fatto personale quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro consigliere ovvero quando ritenga che altro membro del consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.
2. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola.
3. In caso di diniego, se il consigliere insiste, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.
4. L'intervento per fatto personale non può eccedere i cinque minuti.

Art. 24

Mozione d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo statuto e il presente regolamento.
2. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal Consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 25

Questione pregiudiziale e domanda di sospensione

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non venga posto in votazione precisandone i motivi e proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto, prima della votazione, il rinvio dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate dal Presidente o da ogni consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare ed anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
4. Il Presidente apre subito la discussione sulla questione suscitata e il consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di due soli oratori di cui uno a favore e uno contro.
5. Parla prima l'oratore a favore della richiesta. Il discorso degli oratori non può eccedere i cinque minuti.

Art. 26

Chiusura della discussione

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Sindaco, all'assessore competente e nel caso di proposte e di mozioni, al consigliere proponente.
3. La replica non può eccedere la durata di cinque minuti.

Art. 27

Votazione delle proposte

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Le votazioni in forma segreta hanno carattere eccezionale e sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento della valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla

- legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
4. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza o della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
 5. Su ogni argomento di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - a. le votazioni sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi
 - c. per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
 6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
 7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a. per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b. per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli interventi, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
 8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 28

Redazione del processo verbale delle sedute

1. Di ogni seduta il Segretario, coadiuvato da altri impiegati eventualmente designati dallo stesso, redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 29

Contenuto del verbale

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.
2. Il processo verbale deve:
 - a. indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b. riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
 - c. indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome dei contrari e degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula;
 - d. far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.
3. Le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri sono riportati in sunto.
4. I consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente nel verbale o allegato allo stesso a costituirne parte integrante e sostanziale.
5. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stese sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

Art. 30

Verbale – deposito – rettifiche - approvazione

1. Il verbale, attraverso le deliberazioni adottate, viene sottoposto ad approvazione nella seduta successiva e depositato a disposizione dei Consiglieri nei termini di cui al

precedente art. 6.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale viene posto in approvazione.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta, se nessuno chiede di intervenire, la proposta viene posta in approvazione. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

Art. 31

Consigliere delegato

1. Su proposta del Sindaco, il Consiglio può delegare uno o più dei suoi componenti ad occuparsi di singoli oggetti che richiedano speciale approfondimento.

Art. 32

Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I Consiglieri possono presentare al Sindaco o agli Assessori delegati interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.
3. La risposta orale all'interrogazione, alla interpellanza e la discussione in merito alla mozione avvengono alla fine della seduta del Consiglio comunale e alla presenza dell'interrogante, dell'interpellante e dei presentatori della mozione, nel tempo massimo di trenta giorni dalla presentazione qualora sia prevista la convocazione del Consiglio Comunale entro tale termine.
4. In caso di assenza ingiustificata dell'interrogante o interpellante la trattazione viene rinviata alla seduta successiva e s'intendono decadute nel caso di assenza dell'interrogante o interpellante per due sedute consecutive salvo i casi in cui sia

richiesta la risposta scritta.

5. Alle interrogazioni e interpellanze il Sindaco può dare risposta per iscritto entro il termine di giorni 30 dalla data di presentazione e, in tal caso, l'interrogazione e/o l'interpellanza non sarà sottoposta al Consiglio Comunale, salvo diversa decisione da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 33

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere:
 - a) se qualche fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione, e se del caso sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.
2. Alle interrogazioni risponde oralmente il Sindaco o l'assessore alla fine della seduta per un tempo massimo di mezz'ora salvo che, su proposta del Presidente, l'Assemblea non decida per un tempo superiore.
3. La risposta orale alle interrogazioni avviene seguendo l'ordine di presentazione salvo che il Presidente disponga diversamente.
4. La risposta ad una singola interrogazione non può mai eccedere la durata di (10) dieci minuti. Il consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no.
5. La durata dell'intervento di replica non può mai eccedere la durata di cinque minuti. Dopo la replica, il Presidente o l'assessore possono prendere la parola per un intervento che non ecceda la durata di cinque minuti.
6. Qualora la risposta richieda un'istruttoria particolarmente complessa o nel caso di esaurimento del tempo disponibile per la trattazione delle interrogazioni è data facoltà al Sindaco di differire la trattazione motivandone le ragioni.
7. Nessun consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e della replica.
8. I Consiglieri che presentano una interrogazione possono chiedere risposta scritta. In tal caso il Sindaco o l'assessore deve fornire la risposta entro trenta giorni dalla data di presentazione e la stessa non sarà sottoposta al Consiglio Comunale.

Art. 34

Le interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda formulata per iscritto circa i motivi di iniziativa della giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune.

2. La interpellanza può essere presentata o da un capo gruppo o da almeno tre consiglieri.
3. Anche nel caso in cui l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri solo uno dei firmatari ha facoltà di illustrarla con un intervento la cui durata in nessun caso può eccedere la durata di cinque minuti.
4. La dichiarazione del Presidente o dell'assessore sulla interpellanza non può eccedere la durata di dieci minuti.
5. Dopo la replica il sindaco o l'assessore prenderà la parola per un intervento la cui durata non può eccedere i tre minuti.
6. Il Presidente può a sua discrezione disporre che interrogazioni e interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.
7. I consiglieri possono intervenire sull'argomento oggetto della interpellanza; gli interventi avranno la durata massima di due minuti.
8. Se l'interpellante intende promuovere una discussione del consiglio sulla risposta del sindaco o di un assessore può presentare una mozione.
9. Per l'interpellanza valgono le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nei precedenti articoli 32 e 33.

Art. 35

Mozione

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge o dallo statuto riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. La mozione può essere presentata per iscritto al Protocollo Generale o durante la seduta consiliare. In entrambi i casi il Sindaco provvederà ad iscriverla all'o.d.g. della prima seduta utile. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata da uno di essi.
3. Al testo delle mozioni e degli ordini del giorno sottoposti alla decisione dell'assemblea possono essere apportati emendamenti che di norma dovranno essere presentati, in forma scritta, al Sindaco il giorno precedente a quello dell'adunanza. La mozione e l'ordine del giorno possono concludersi con una o più risoluzioni approvate dal Consiglio comunale nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
4. Gli interventi dei consiglieri sulle mozioni non possono eccedere la durata di dieci minuti. I presentatori di una mozione possono sempre ritirarla. E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, di far svolgere contemporaneamente interpellanze e mozioni di argomenti identici o analoghi.

Art. 36

Assessore non Consigliere

1. Alle sedute partecipa, con funzioni di relatore e diritto di intervento ma senza diritto di voto, l'eventuale assessore non facente parte del consiglio; la sua presenza non si computa ai fini della validità della seduta. Per i suoi interventi trovano applicazione i limiti temporali previsti per i consiglieri del presente regolamento. Ad eccezione del diritto di voto, l'assessore non consigliere è equiparato a tutti gli effetti ai consiglieri nell'esercizio di tutte le facoltà stabilite dalle leggi.

Art. 37

Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute consiliari.
2. Il revisore prende la parola:
 - a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) per riferire periodicamente al Consiglio sui risultati della vigilanza da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
 - d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lettera c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

TITOLO III
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 38

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e o dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ne informa la Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente, nella prima riunione consiliare successiva alla data di presentazione al protocollo comunale, rispettati i termini ordinari di notificazione degli avvisi e con esclusione delle sedute nelle quali all'o.d.g. siano previsti argomenti quali: l'approvazione del Bilancio di Previsione o del Rendiconto della Gestione o l'approvazione di regolamenti comunali.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Il Segretario comunale, al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione, può richiedere che la trattazione della delibera venga rinviata a dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 39

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che, per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno, il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 c.5 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 40

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. L'esercizio dei diritti di cui al primo comma è effettuato dai Consiglieri che richiedono direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale o ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco comunica a tutti i Consiglieri, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge ai sensi dell'art. 43 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia a quanto stabilito dalle leggi e dal regolamento comunale vigente in materia di diritto di accesso agli atti.

Art. 41

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata soltanto per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i 30 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato un maggior termine per il rilascio. Nel caso di richiesta di copie di atti relativi ad argomenti del Consiglio Comunale già convocato il rilascio avverrà entro 24 ore .
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

Art. 42

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta al controllo eventuale di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale, adottate nelle materie di cui al primo comma dell'art. 127 del D.Lgs. 08.08.2000 n. 267, sono inviate nei termini ivi previsti al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale, ovvero, se istituito, dal Difensore Civico Comunale, e nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione nelle norme violate entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'Albo Pretorio.
2. Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono inoltre essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta comunale quando un quinto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziata di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario Comunale e, per conoscenza, al Sindaco ed al Comitato Regionale di controllo e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario comunale

provvede all'invio dell'atto al Comitato di Controllo entro i tre giorni successivi dalla presentazione della richiesta.

4. Il Sindaco comunica con lettera, ai Consiglieri l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto.

TITOLO IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 43

Costituzione e composizione

1. In esecuzione del combinato disposto dall'art. 21 dello Statuto e dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva a quella del suo insediamento, nomina con votazione palese le commissioni consiliari, costituite da consiglieri comunali che rappresentino con criterio proporzionale tutti i gruppi. Essi restano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio.
2. Il Consiglio comunale al momento della nomina delle commissioni consiliari ne stabilisce il numero, la composizione e le materie ad ognuna assegnate.
3. Ogni Commissione può essere assistita da esperti, tecnici, funzionari, comunque esterni al Consiglio, per problemi specifici, preventivamente invitati dal Presidente della Commissione, così come stabilito dall'art. 21 dello Statuto Comunale.
4. Delle Commissioni fa inoltre parte di diritto l'Assessore incaricato nelle materie di competenza, senza diritto di voto.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

Art. 44

Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni permanenti, istituite ai sensi dell'articolo precedente, costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attributo, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.
3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza e le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale le trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio. Se i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico – amministrativi.

Art. 45

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dal Consiglio Comunale contestualmente alla nomina delle Commissioni con le modalità di cui all'articolo precedente. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.
2. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
3. Il Presidente comunica la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Revisore dei Conti.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno cinque giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio ed al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 46

Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti la maggioranza dei componenti.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.
5. Se un argomento risulta di competenza di più commissioni il Sindaco può affidarne l'esame alla commissione che risulta prevalentemente interessata, oppure può deciderne l'esame congiunto. Per l'esercizio delle loro funzioni alle commissioni è assicurato l'accesso ai documenti e agli atti che hanno concorso alla formazione dei provvedimenti adottati.

Art. 47

Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario verbalizzante della commissione sono svolte da un membro della Commissione stessa designato dal Presidente. Il segretario redige il verbale sommario su cui viene riportato in forma sintetica i pareri espressi e viene da lui sottoscritto unitamente al Presidente ed ai membri della Commissione.
2. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capi gruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche in copia nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono perché possono essere consultati dai consiglieri comunali. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti sono trasmessi anche al Revisore dei Conti.

TITOLO V

ALTRE COMMISSIONI

Art. 48

Commissioni speciali

1. Oltre alle Commissioni permanenti il Consiglio comunale può costituire commissioni speciali per l'esame di particolari argomenti fissandone preventivamente la durata.
2. La regolamentazione delle Commissioni speciali è deliberata di volta in volta dal Consiglio comunale e si applicano le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni permanenti, in quanto compatibili, e le disposizioni statutarie.
3. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata dal segretario verbalizzante nominato secondo le modalità indicate nel precedente articolo 45.
4. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
5. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Segretario della Commissione consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 49

Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 50

Commissioni di inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei Conti o dal Difensore Civico il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, nel suo interno, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un membro della Commissione, su proposta del coordinatore.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non siano risultati, direttamente od indirettamente connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

TITOLO VI

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 51

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un solo gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere della lista che ha riportato maggior numero di preferenze.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione di cui al primo comma dell'art.125 del D.Lgs. n. 267/2000 mediante consegna degli atti nel domicilio indicato dagli stessi, fermo restando che in caso di domicilio fuori Comune ne verrà data sempre negli stessi termini, comunicazione di deposito degli atti nella sede del Comune.

Art. 52

Conferenza dei Capi Gruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione e stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare

interesse o delicatezza.

3. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco o dall'Assessore anziano. Alla riunione può partecipare il Segretario comunale qualora richiesto dal Sindaco.
4. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un Capo gruppo.
5. La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando sia presente almeno il capo gruppo di maggioranza e uno di minoranza.
6. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capi gruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.
8. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario verbalizzante nominato dal Sindaco.

Art. 53

Abrogazione – entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 17.07.1996 così come integrato con deliberazione consiliare n. 51 del 25.09.1996, ed entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.